



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/39/CU08/C6

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DELLA SALUTE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RECANTE "DELEGHE AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO, DI PROFESSIONI SPORTIVE, NONCHÉ MISURE DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI SEMPLIFICAZIONE" (COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019)"**

**Parere ai sensi degli articoli 9, comma 2, lett. a) e 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste:**

- che sia previsto in generale nell'attuazione di tali disposizioni un adeguato coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nelle forme più idonee a garantire un efficace coordinamento e, in particolare:

- che sia prevista l'espressione dell'intesa per i provvedimenti di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 13 e 14;
- che sia prevista l'intesa, in sostituzione dell'espressione del parere, relativamente ai provvedimenti di cui agli artt. 4 e 12;
- che sia inserito un nuovo articolo (art.14 bis) contenente la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Al riguardo, si propone il seguente testo: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

Si segnala inoltre, relativamente all'art. 12, che il principio e criterio direttivo di cui alla lettera f) "individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di un affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti" sembra essere in contrasto con la disciplina dell'evidenza pubblica secondo la quale l'affidamento diretto è un'eccezione, esperibile solo a determinate e stringenti condizioni.

Infine, si sottopone all'attenzione del Governo una raccomandazione in relazione ai finanziamenti all'impiantistica sportiva del Fondo Sport e Periferie, in quanto il D.L. n. 185 del 2015 che ha istituito il Fondo 2015- 2017 e il relativo finanziamento anche per il 2018-2020 ha escluso le Regioni. Sarebbe opportuno che le Regioni fossero ammesse, non solo nella condivisione delle scelte che la Commissione statale effettua ma anche nella valutazione della ripartizione delle risorse disponibili.

Roma, 7 marzo 2019